


ORIGINALE B



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
Avv. VITTORIO BONI

— SENT. NON DEFINITIVA —

SENT. N° 3060/13

CRON.N. 2563/13

R.G. N° 5510/12

Della II sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 5510/2012 Ruolo Generale promossa

REP. N. /

DA

_____ in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra _____ con sede in Bologna in via A. Canova n° 3/4

Spedita il: 09/04/13

A ed elettivamente domiciliata in San Lazzaro di Savena (BO) in via Emilia n° 3 presso e nello studio dell'Avv. Marco Bordoni che la rappresenta e difende in forza di procura posta a margine dell'atto di citazione;

Depositata il: 10-06-13

PUBBLICATA IL 13 GIU 2013

OGGETTO:

ATTRICE Risarcimento dei danni da incidente stradale.

CONTRO

UNIPOL S.p.A. (già UGF s.p.a) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna in via Stalingrado n° 45;

CONVENUTO CONTUMACE

_____ dente in San Lazzaro di Savena in via Ca' Ricchi 47 rappresentata e difesa dall'Avv. _____ (foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Bologna in via Col di Lana n° 4/3 Bologna, giusta delega posta in calce alal comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

con intervento volontario di

ALLIANZ S.p.A Assicurazioni con sede in Milano, persona del suo procuratore speciale dott. Giovanni Di Mauro elettivamente domiciliata in Bologna in via Rizzoli 1/2, presso e nello studio del del foro di Bologna che la rappresenta e difende giusta procura speciale conferita a margine della comparsa di intervento volontario;

INTERVENUTA

OGGETTO: Risarcimento dei danni da incidente stradale.

Conclusioni di parte attrice : Voglia il Giudice di Pace adito, *contrariis reiectis*, ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente accertata la responsabilità esclusiva o concorsuale della signora _____ nella causazione del sinistro per cui in premessa, condannare i convenuti in solido ovvero in via alternativa tra loro al pagamento in favore della società attrice delle somme relative al ristoro dei danni materiali patiti così come indicati in narrativa, o nella percentuale di responsabilità che verrà addebitata alla convenuta o delle somme anche diverse che saranno giudicate congrue o di giustizia all'esito della espletata istruttoria oltre a rivalutazione e interessi legali dal di del dovuto al saldo, ivi comprese le spese di attivazione e di gestione del procedimento di mediazione, comune entro il limite di competenza per valore del Giudice adito. Con vittoria di spese diritti e onorari di causa e accessori.

Conclusioni del Convenuto _____ *ca.* Voglia il Giudice di Pace adito respingere integralmente tutte le domande proposte contro la Emilia Isernia dall'attrice _____ condannare quest'ultima all'integrale rifusione delle spese di giudizio, Con vittoria di spese e onorari.

Conclusioni dell'Intervenuto Volontario

Voglia il Giudice di Pace adito *contrariis reiectis* rigettare ogni eccezione avversaria e concedere termine ex art. 320 c.p.c. *Nel merito in via principale:* respingere le domande attoree svolte nei confronti di Unipol e in generale respingere tutte le domande attoree, perché infondate in fatto e diritto e non provate. *In via subordinata:* accertare la somma eventualmente spettante all'attrice liquidandola secondo equità e giustizia nei limiti di percentuale di responsabilità

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La l. in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio davanti a questo G.d.P. la sig.ra residente in San Lazzaro di Savena quale conducente e proprietaria del veicolo targato nonché la sua Compagnia di Assicurazione UNIPOL s.p.a per la r.c.a. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale occorso in data 28/06/10 in Bologna. Infatti in tale data, in Bologna mentre percorreva la via Due Madonne con direzione via Emilia Levante il ciclomotore condotto e di proprietà della società attrice, entrava in collisione con la predetta autovettura, che proveniente da un passo carraio, effettuava un improvvisa manovra di svolta a sinistra per immettersi in via Due Madonne con direzione via Martelli. In tale occasione il conducente del motociclo vistosi tagliare la strada, non poteva evitare la collisione, cadendo a terra e subendo rilevanti danni materiali oltre l'ulteriore danno patrimoniale derivante dal mancato utilizzo del veicolo durante il periodo di riparazione dei danni riportati. Tale dinamica, ad avviso di parte attrice, trova conferma nel modulo CAI redatto e sottoscritto dalle parti coinvolte prodotto in atti. Sul luogo intervenivano gli Agenti della P.M. del Comune di Bologna che provvedevano a redigere il rapporto di incidente stradale. La società ricorrente si rivolgeva alla Compagnia di Assicurazione del danneggiante Unipol s.p.a dichiarando che non intendeva avvalersi della procedura di risarcimento diretto. Nessuna proposta transattiva veniva formulata dalla Unipol Ass.ni s.p.a nonostante le reiterate richieste

A seguito del descritto incidente il veicolo di proprietà della società ricorrente riportava danni complessivi pari a E. 2.467,42 oltre a IVA come da fattura prodotta. All'udienza di prima comparizione del 08/10/12 si costituiva in giudizio la convenuta Isernia Emilia contestando quanto assunto e dedotto da parte attrice sia in ordine *all'an debeatur* sia in ordine *al quantum m debeatur* e attribuiva la responsabilità esclusiva dell'incidente a carico del sig. conducente del veicolo di proprietà della società attrice, anche in considerazione della circostanza che la Sig.ra era stata integralmente risarcita dei danni subiti in occasione del sinistro di cui è causa.

Infatti dall'esame del rapporto della Polizia Municipale risulta che il [redacted] avrebbe invaso la corsia di spettanza dell'autovettura condotta dalla [redacted]. Nessuno si costituiva in giudizio per la convenuta Unipol Ass.ni s.p.a. pur ritualmente citata ma non costituita né comparsa in causa, pertanto il G.d.P. rilevata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, con presente provvedimento la dichiara in stato di contumacia.

In detta udienza interveniva volontariamente in giudizio la Allianz Assicurazioni s.p.a in proprio e per conto della Unipol Ass.ni s.p.a società assicuratrice r.c.a. del veicolo del danneggiante [redacted], concludendo nei confronti del proprio assicurato [redacted], contestando quanto dedotto dal proprio assicurato, nonché chiedendo la rifusione delle spese di causa a carico dello stesso proprio assicurato. Parte attrice contestava l'ammissibilità dell'intervento volontario proposto dalla Allianz Assicurazioni s.p.a. per carenza di interesse ex art. 100 e 105 c.p.c. nonché per la violazione dell'art. 1917 cc. . Il G.d.P. in via preliminare invitava le parti a precisare e concludere in punto all'ammissibilità dell'intervento volontario da parte della Allianz Ass.ni s.p.a, In data 09/04/13 la causa passava indecisione sulla questione preliminare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel caso di specie va esaminata, in via preliminare, la sussistenza dell'interesse ad agire della Allianz Assicurazioni s.p.a in proprio e per conto della Unipol Ass.ni s.p.a. e l'ammissibilità oppure l'inammissibilità del suo intervento volontario ai sensi delle norme sull'indennizzo ex art. 149 del D. Lgs. n° 209/05 e relativo regolamento D.P.R. 204/06.

Parte attrice ha evocato in giudizio ex art. 2043 e 2054 c.c. Unipol Assicurazioni s.p.a quale Ente assicuratore per la r.c.a. della vettura targata [redacted] proprietà e condotta da [redacted], per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del descritto sinistro avvenuto il giorno 28/06/10 in Bologna. Nessuno si costituiva in giudizio per Unipol Assicurazioni. La convenuta Unipol Assicurazioni S.p.A. pur ritualmente citata, non costituendosi in giudizio deve essere dichiarata in stato di contumacia.

Risulta invece regolarmente costituita in giudizio la convenuta [redacted]. Interveniva volontariamente in giudizio, la Allianz s.p.a in persona del legale rappresentate pro tempore, quale Ente assicurativo r.c.a del veicolo attoreo di [redacted].

proprietà della società attrice, coinvolto nel sinistro. In sostanza la Allianz Assicurazioni s.p.a quale ente assicurativo per la r.c.a per la vettura di proprietà della persona danneggiata, interveniva volontariamente in giudizio nei confronti e contro il proprio assicurato. Tale intervento volontario è stato giustificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 del D.Lgs. 209/05 in considerazione della eventuale somma che Allianz s.p.a. dovrà rimborsare alla Unipol Assicurazioni s.p.a., nell'ipotesi della liquidazione che quest'ultima compagnia dovrà versare a titolo di totale o parziale risarcimento dei danni subiti dal motociclo attoreo. Parte intervenuta giustificava altresì la legittimità dell'intervento volontario in giudizio sulla base di una scrittura privata auto-denominata "mandato con rappresentanza tra imprese associate ANIA" tra cui risultano annoverate le compagnie assicurative di cui è causa.

Tale scrittura non appare idonea a modificare il giudizio di illegittimità dell'intervento; la convenzione stipulata fra le compagnie di Assicurazioni (c.d. CARD) invocata dall'intervenuta Allianz Ass.ni s.p.a presuppone implicitamente l'adesione del danneggiato alla procedura di indennizzo diretto; nella fattispecie invece il danneggiato prima di iniziare il presente processo ha dichiarato espressamente di non volersi valere di detta procedura e tale dichiarazione è stata confermata in sede processuale, di conseguenza il contraddittorio con l'assicuratore intervenuto (gestionario) non può essere imposto. L'intervento gestionario avviene in virtù di un accordo tra compagnie di assicurazioni ossia in virtù di una convenzione tra privati assolutamente priva di rilevanza pubblicistica la quale non costituisce fonte normativa né possiede alcuna valenza nei confronti dei terzi, né può legittimare un preteso esercizio di diritti in giudizio in contrasto con le norme di legge. L'oggetto del mandato è relativo all'attività che il gestionario dovrebbe per legge compiere in proprio e non in nome del debitore. Nella fattispecie non siamo di fronte alla gestione di un "indennizzo diretto" di talché la normativa convenzionale non può costringere l'attore a difendersi dalla sua Compagnia di Assicurazioni che d'altronde non ha evocato in giudizio e con la quale è legato da vincoli contrattuali ex art. 1917 c.c. Il danneggiato non ha proposto azione diretta contro il proprio assicuratore ai sensi dell'art. 149 c.d.a., ma ha consapevolmente scelto di non evocarlo in giudizio. In sostanza Allianz Ass.ni s.p.a interviene volontariamente nella presente causa in favore della convenuta

contumace, ma, a contrario, l'invocato art. 149 c.d.a. prevede invece che la compagnia del danneggiante (nella specie Unipol Sp.a.) solo nell'ipotesi di evocazione della propria compagnia possa intervenire in giudizio per estromettere l'assicurazione del danneggiato e gestire la lite in proprio, ma non l'inverso, come si è verificato nel caso di specie. D'altronde nel caso in esame la Allianz Ass.ni s.p.a compagnia assicurativa del danneggiato interviene ad adiuvandum la convenuta Unipol s.p.a., compagnia di assicurazione del danneggiante, in netto contrasto con l'art. 122 del più volte citato D. Lgs 209/05 e dell'art. 1917 cc., in forza dei quali essa avrebbe dovuto tenere indenne il proprio assicurato e non contrastarlo. Ma vi è di più. L'intervenuta Allianz Ass.ni appare priva di interesse ad agire, invero le conclusioni precisate dalla società intervenuta nella comparsa di intervento non avrebbero comunque potuto costituire domanda autonoma in un autonomo procedimento, come d'altronde riconosciuto dalla Suprema Corte (cass. N° 17877/07). Appare "inattuabile che un soggetto, terzo rispetto a quanto forma oggetto del giudizio, possa chiedere giudizialmente il rigetto di una domanda non formulata nei suoi confronti, il cui accoglimento non avrebbe avuto peraltro alcuna conseguenza nella sua sfera soggettiva...".

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Bologna in ordine alla questione preliminare in esame,

DICHIARA INAMMISSIBILE

l'intervento volontario spiegato da Allianz Assicurazioni s.p.a in persona del legale rappresentate pro tempore, per carenza di interesse ex art. 100 e 105 c.p.c. Compensa integralmente le spese di causa fra l'intervenuta e parte attrice. Dispone la prosecuzione dell' istruttoria, come da separata ordinanza.

Così deciso in Bologna il 09//04/2013.

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace
(Avv. Vittorio Boni)

Depositata in Cancelleria il

10.06.13

Il Cancelliere

10.06.13
CANCELLIERA
Eugenio Marzulli